

Parere breve in tema di rettifica ai sensi dell'art. 59 bis L.N.

Associato richiedente: M. D'Agostino

Quesito

Si richiede se sia necessario il deposito dello statuto di una s.r.l.s. in caso di sua modifica.

Risposta al quesito

Al quesito in analisi si ritiene di poter dare risposta negativa per la seguente ragione: la s.r.l.s. non pare potersi ritenere dotata di uno statuto, tale sotto il profilo giuscommercialistico, stante la sussistenza di un modello *standard*, predisposto dal legislatore, il quale contiene al suo interno le norme di funzionamento della società.

Detto modello, infatti, necessario peraltro, per espressa disposizione legislativa, solo ai fini della costituzione della società, non pare potersi considerare civilisticamente uno statuto, al quale applicare la norma in merito di deposito dello statuto aggiornato – in caso di sua modifica – prescritta in tema di s.p.a. ed s.r.l..

La predisposizione da parte del legislatore di un modello *standard* avvicina, semmai e sempre limitatamente al profilo in analisi, la s.r.l.s. alle società di persone, anch'esse non dotate di statuto e per le quali, conseguentemente, non si richiede un suo deposito in caso di modifica dei patti sociali.

Per completezza di analisi deve, peraltro, segnalarsi che, nella prassi, i Registri delle Imprese accettano, normalmente, sia il deposito della delibera di modifica dello statuto, con allegazione dello statuto aggiornato, sia la sola delibera di modifica "statutaria", senza il deposito dello statuto.

Si segnala che, in senso contrario a quanto quivi sostenuto, si è espresso il MISE con circolare n. 39365 del 15 febbraio 2016, con la seguente motivazione:

"Effettivamente sia la legge delega, che l'attuale art. 2463 bis, parlano di atto costitutivo e non anche di statuto. Ciò non toglie tuttavia che anche l'art. 2463 del Codice civile parli esclusivamente di atto costitutivo e lo stesso art. 2328 del Codice civile, in tema di s.p.a., al terzo comma disponga «Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della



società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo".

Premesso che la Circolare in commento non ha forza di legge né può considerarsi, conseguentemente, vincolante, pare potersi sottolineare come il ricorso all'analogia difetti di un presupposto fondamentale ex art. 12 delle Preleggi del Codice Civile: la *eadem ratio*. Non sussiste, infatti, come *supra* sottolineato, possibilità di accostamento dello statuto di una s.p.a. o di una s.r.l. allo statuto di una s.r.l.s., il quale coincide con un modello legale.

Per tutte le ragioni sin qui esposte ed in conclusione pare potersi ammettere una modifica statutaria di s.r.l.s. non accompagnata dal deposito di uno statuto aggiornato.

Milano, 28 febbraio 2018

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi

Dott.ssa Valeria Zampaglione